

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASATENOVO ED IL COMUNE DI OLGINATE PER L'UTILIZZO DI
PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022**

L'anno duemila XXXXXXXXXX il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Il Comune di Casatenovo, C.F. 00631280138, rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Mendicino ;
- Il Comune di Olginate, C.F. XXXXXXXXX rappresentato da

PREMESSO CHE

- Il Comune di Casatenovo, con determinazione del Segretario Generale n. 22 in data 27.10.2022 ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto fra amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e smi, di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di n. 1 posto con figura professionale di "SPECIALISTA AMMINISTRATIVO" Categoria "D" da assegnare al "Settore Servizi alla persona";
- Il Comune di Casatenovo, con determinazione del Segretario Generale n. 26 in data 16.12.2022 ha approvato i verbali della Commissione giudicatrice della procedura di mobilità di cui al punto che precede, da cui risulta idonea all'assunzione la dott.ssa "Omissis" dipendente del Comune di Olginate;
- Il Comune di Casatenovo, con Nota in data 20.12.2022, Prot. N. 28694 ha richiesto al predetto Comune il trasferimento della dipendente in parola dichiarandosi disponibile alla definizione di un accordo per l'assegnazione parziale ai sensi dell'articolo 23 del CCNL 16.11.2022;
- Il Comune di Olginate con Nota in data 10.01.2022, prot. n. 353, ha confermato il trasferimento della predetta dipendente a decorrere dal 1^a febbraio 2023, chiedendo, con pari decorrenza, l'utilizzo congiunto della medesima a norma dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, per complessive n. 9 ore settimanali;
- il Comune di Casatenovo si è dichiarato disponibile ad accettare tale accordo in funzione del quale la dipendente di cui sopra presterà servizio presso il comune di Olginate per n. 9 ore settimanali, a far tempo dal 1^a febbraio 2023, sino al 30.04.2023, salvo proroga;
- la suddetta dipendente ha rilasciato il proprio assenso all'utilizzo congiunto in parola, come da Nota agli atti d'ufficio;
- l'art. 23, comma 1, del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" del 16.11.2022 prevede che: *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore..."*;
- la convenzione in questione, non essendo finalizzata alla messa in comune di servizi, non rientra nella competenza di cui all'art. 30 del D.Lgs.267/2000.
- Il Comune di Casatenovo ha approvato schema della presente convenzione con atto G.C. n. ___ del _____;
- Il Comune di Olginate ha approvato schema della presente convenzione con atto G.C. n. ___ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Olginate è autorizzato ad utilizzare la dott.ssa "Omissis" - "Specialista Amministrativo" Categoria giuridica D1 – Posizione economica D4 - dipendente di ruolo del Comune di Casatenovo (dal 1^a febbraio 2023) a norma dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, **per n. 9 ore settimanali**.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.
3. Il rapporto di lavoro è gestito dal Comune di Casatenovo, Ente di provenienza, che rimane titolare del rapporto stesso.

ART. 2

MODALITA' DI UTILIZZO

1. L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:
 - 27 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Casatenovo;
 - 9 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Olginate;
2. I giorni e gli orari saranno definiti con successivi accordi tra i Comuni. La presenza in servizio sarà accertata con le modalità e gli strumenti in uso presso ogni singolo Comune.
3. Resta ferma la possibilità che la dipendente, in caso di necessità impellenti e improrogabili dell'ufficio di appartenenza o dell'ufficio di destinazione rimanga a disposizione – rispettivamente - presso il Comune di Casatenovo o presso il Comune di Olginate, salvo eventuale conguaglio orario e previo accordo tra gli Enti.
4. La fruizione di ferie e di permessi, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale; nel caso di fruizione presso l'Ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo.
5. La giornata di ferie è unica e infrazionabile; pertanto, ove la dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, la stessa, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerata in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.
6. In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Casatenovo che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Olginate;

ART. 3
RAPPORTI ECONOMICI

1. Il trattamento economico fondamentale sarà ripartito tra i Comuni convenzionati in misura proporzionale al riparto delle prestazioni lavorative indicato al precedente art. 2.
2. Resta ad esclusivo carico del Comune di Casatenovo la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato spettanti alla dipendente in relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro attribuita alla medesima all'interno dell'Ente di appartenenza; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto dell'intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.
3. Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate dal Comune di Casatenovo, titolare del rapporto.
4. Il Comune di Olginate provvederà al rimborso della propria quota in seguito al ricevimento di apposita richiesta da parte del Comune di Casatenovo, con tempistiche da definirsi in accordo tra i Comuni.

ART. 4
COMPENSI ACCESSORI

1. Alla dipendente compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati dall'art. 57 del CCNL 16.11.2022.
2. All'assegnazione dei buoni pasto provvede, con onere a proprio carico, il Comune di Casatenovo, sulla base della regolamentazione interna dell'Ente ed al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 35 del CCNL 16.11.2022, anche nel caso di prestazioni rese, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, presso i due Enti diversi;
3. I compensi accessori eventualmente riconosciuti dal Comune di Olginate dovranno essere corrisposti direttamente alla dipendente, previa comunicazione al Comune di Casatenovo.

ART. 5
EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal **01 febbraio 2023** e avrà durata fino al **30 aprile 2023**, **salvo proroga da concordare tra le parti**.
2. La convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta consensualmente in qualunque momento, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. Nel caso di scioglimento consensuale, lo scioglimento decorrerà dalla data concordata dai Sindaci.

ART. 6
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.
2. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riguardo al tempo di lavoro, alla modalità di utilizzo e ai rapporti finanziari, le Amministrazioni provvederanno all'approvazione delle modifiche opportunamente concordate, attraverso le stesse modalità di approvazione.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Casatenovo

Per il Comune di Olginate

Per presa visione e accettazione

(Dott.ssa Omissis)